



Comune di  
**SAN GIORGIO DI LOMELLINA**  
PROVINCIA DI PAVIA

# P.G.T.

**Legge Regionale 12/2005**

**Progettazione Urbanistica**

**Studio di architettura**

**Dott. Arch. Gianpiero Fo**

Dott. Arch. Gianpiero Fo

Dott. Ing. Laura Bianchi

Dott. Pian. Micol Galli

Geom. Giovanni Fo

**VAS (Valutazione Ambientale Strategica)**

**Studio associato naturalistico EMYS**

Dott. Elena Moselli

Dott. Laura Morandi

**Zonizzazione acustica**

**Dott. Ing. Maria Novella Violato**

**Analisi geologica**

**Dott. Luca Giorgi**

**Amministrazione Comunale**

**Il Sindaco**

Lorena Basora

**Il Segretario Comunale**

Dott. Giuseppe Carè

**PIANO DEI SERVIZI**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

# PdS 2

consegna

adozione

approvazione

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>PIANO DEI SERVIZI</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2</b>	<b>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE PUBBLICHE - STANDARD</b>	<b>2</b>
Art. 2.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE	2
Art. 2.2	DESTINAZIONI AMMESSE	2
Art. 2.3	PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED INDICI DI ZONA	2
Art. 2.4	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	2
<b>Art. 3</b>	<b>ZONA DESTINATA ALLA VIABILITA'</b>	<b>2</b>
Art. 3.1	STRADE DI P.G.T.	2
Art. 3.2	INTERVENTI CONSENTITI	2
Art. 3.3	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	2
Art. 3.4	CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRADE	3
Art. 3.5	ACCESSI ED INTERSEZIONI	3
Art. 3.6	LIMITI DI ARRETRAMENTO STRADALE	3
<b>Art. 4</b>	<b>FASCIA DI RISPETTO STRADALE</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5</b>	<b>FASCIA DI RISPETTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6</b>	<b>ZONA CIMITERIALE E RELATIVA ZONA DI RISPETTO</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7</b>	<b>ZONA A VERDE PRIVATO</b>	<b>4</b>
Art. 7.1	ZONA A VERDE PRIVATO NORMALE (di salvaguardia pertinenziale)	4
Art. 7.2	ZONA A VERDE PRIVATO SPECIALE (di salvaguardia ville e giardini)	4
<b>Art. 8</b>	<b>ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE TECNOLOGICHE</b>	<b>4</b>
Art. 8.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE	4
Art. 8.2	PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED INDICI DI ZONA	5
Art. 8.3	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	5
<b>Art. 9</b>	<b>NORME PARTICOLARI CONCERNENTI LE LINEE E GLI IMPIANTI ELETTRICI</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10</b>	<b>NORME PARTICOLARI PER LE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E LE STAZIONI DI SERVIZIO</b>	<b>5</b>
Art. 10.1	STRUMENTI DI ATTUAZIONE	5
Art. 10.2	PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED INDICI DI ZONA	5
Art. 10.3	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	5
<b>Art. 11</b>	<b>NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA: FASCIA A RIDOSSO DEGLI AGGLOMERATI URBANIZZATI</b>	<b>6</b>

## TITOLO I CARATTERI GENERALI

### ART. 1 IL PIANO DEI SERVIZI

In base alla L.R: 12/2005, art 9, il piano dei servizi definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune necessita al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Per redigere tale Piano si deve tenere in considerazione il numero e ogni tipologia di utenti dei servizi dell'intero territorio:

- a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

Il piano dei servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei servizi.

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, sono prescrittive e vincolanti ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2005 e si attuano prevalentemente tramite l'acquisizione pubblica delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, secondo l'individuazione grafica e nelle quantità contenute negli elaborati del Piano dei Servizi, e in base a quanto specificato nelle schede di attuazione degli Ambiti di Trasformazione allegate al D.d.P.

### ART.2 ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE PUBBLICHE - STANDARD

Si tratta di zone riservate a spazi pubblici ed attrezzature collettive, di cui all'articolo 22 della legge regionale 15.04.1975 n.51 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le destinazioni specifiche individuate dalle tavole di azionamento hanno valore di massima.

#### ART.2.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Le previsioni di zona si attuano mediante intervento edilizio diretto, tranne per i casi in cui le tavole di azionamento del Piano di Governo del Territorio prescrivono l'obbligo del piano attuativo. La realizzazione e la gestione delle attrezzature di cui al presente articolo è riservata all'amministrazione pubblica ed agli Enti istituzionalmente competenti, con estensione anche ad altri soggetti (associazioni, cooperative, enti privati) mediante concessione temporanea, subordinata alla stipula di una convenzione con la quale venga determinata la durata della concessione e siano disciplinate le modalità di gestione, nel rispetto degli indici urbanistici sopraindicati, su aree date in concessione da parte dell'Amministrazione Comunale o su aree di proprietà privata assoggettate a servitù di uso pubblico regolarmente trascritta.

#### ART.2.2 DESTINAZIONI AMMESSE

Le aree definite sono vincolate all'uso pubblico per la realizzazione di:

- a) **attrezzature per l'istruzione inferiore:** Sono destinate alla costruzione di edifici scolastici (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media dell'obbligo) nonché delle relative pertinenze al coperto ed all'aperto, comprese le attrezzature sportive di tipo scolastico.
- b) **attrezzature di interesse comune:** Sono destinate alla costruzione di edifici al servizio delle attività cosiddette di interesse comune: religiose (comprese gli spazi per attività catechistiche), culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ricreative, ecc. comprese le attrezzature connesse di servizio, ristoro, ecc. La servitù ad uso pubblico delle attrezzature religiose e dei servizi annessi è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento ai propri fini di istituto.

c) **verde pubblico attrezzato, attrezzature sportive**: Sono destinate alla realizzazione di parchi urbani e di quartiere, giardini, zone a verde attrezzato e relative attrezzature all'aperto ed al coperto per il gioco, lo sport ed il tempo libero, comprese le attrezzature connesse al servizio, ristoro, ecc.

d) **parcheggi pubblici**: Si tratta di aree espressamente destinate alla sosta degli autoveicoli, in aggiunta ed ad integrazione a quelli di tipo privato, previsti in ogni zona omogenea ed a quelli previsti nelle zone per la viabilità. I parcheggi pubblici ed ad uso pubblico saranno realizzati a livello stradale e, quando necessario, anche a più piani sottostanti o sovrastanti, secondo caratteristiche che saranno determinate dal Comune in relazione ai fabbisogni ed alla situazione del traffico.

#### ART.2.3 PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED INDICI DI ZONA

a) attrezzature per l'istruzione inferiore

Uf = 2,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Rc = 50%  
H = m. 10,00  
Dc = m. 5,00  
Df = m. 10,00  
Ds = secondo gli allineamenti esistenti, ovvero a m.3,00

b) attrezzature di interesse comune

Uf = 2,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Rc = 50%  
H = m. 10,00  
Dc = m. 5,00  
Df = m. 10,00  
Ds = secondo gli allineamenti esistenti, ovvero a m.3,00

c) verde pubblico attrezzato, attrezzature sportive

Uf = 2,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Rc = 30%  
H = m. 10,00  
Dc = m. 5,00  
Df = m. 10,00  
Ds = secondo gli allineamenti esistenti, ovvero a m.3,00

d) parcheggi pubblici

Uf = 2,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
Rc = 50%  
H = m. 10,00  
Dc = m. 5,00  
Df = m. 10,00  
Ds = secondo gli allineamenti esistenti, ovvero a m.3,00

#### ART. 2.4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nelle zone in oggetto, oltre alle attrezzature specificatamente previste, sono consentiti i servizi accessori strettamente attinenti e l'eventuale residenza per il personale di custodia. Per gli edifici esistenti in queste zone al momento dell'adozione del Piano di Governo del Territorio, in contrasto con le destinazioni di cui sopra, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di parcheggi a livello stradale devono essere previste adeguate piantumazioni di alberi ad alto fusto nella misura di 1 essenza ogni 40 m<sup>2</sup> di parcheggio. In ogni caso in tutti gli interventi destinati ad attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, le aree scoperte devono essere adeguatamente piantumate, mediante la collocazione anche sui margini delle aree stesse di essenze vegetali tipiche dei luoghi.

#### ART.3 ZONA DESTINATA ALLA VIABILITA'

Tali zone sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla creazione di nuovi spazi per il traffico e la sosta dei veicoli.

##### ART.3.1 STRADE DI P.G.T.

Le tavole di azionamento del Piano di Governo del Territorio distinguono le strade secondo la seguente classificazione:

- strade esistenti: costituite dai tracciati stradali confermati ed individuati graficamente con apposita simbologia dalle tavole di azionamento
- strade di progetto: costituite dai tracciati stradali di nuova previsione ed individuati graficamente con apposita simbologia dalle tavole di azionamento

- la fascia di rispetto stradale indicata dal P.G.T. potrà essere utilizzata per il tracciato viario definito in sede di progettazione esecutiva senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico.

#### ART.3.2 INTERVENTI CONSENTITI

Nelle zone per la viabilità, oltre alle opere stradali e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc., potranno realizzarsi sistemazioni varie di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti) aree di parcheggio e stazioni di servizio e rifornimento carburanti, nel rispetto delle presenti norme sugli accessi, sulle fasce di rispetto stradale.

Come previsto dal D.P.R. n.142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. n. 447 del 26/10/1995", si sottolinea che i titolari che attueranno gli ambiti di trasformazione realizzando opere considerate ricettori all'interno della fascia di pertinenza acustica, dovranno individuare ad adottare opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura stradale, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Si evidenzia che ai sensi dell'art.8 del DPR 30 marzo 2004 n. 142, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di legge sono a carico del titolare della concessione edilizia o permesso di costruire se rilasciato dopo l'entrata in vigore di tale decreto in caso di strade esistenti e se rilasciata dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili.

Si ribadisce che prima dell'esecuzione dei lavori che interessano la viabilità provinciale dovrà essere presentata, agli uffici preposti della Provincia, formale richiesta di Concessione corredata dal progetto esecutivo. Eventuali prescrizioni relativamente a soluzioni viabilistiche, geometrie, dimensioni, ubicazione ed alle caratteristiche tecniche verranno indicate nella predetta fase.

#### ART.3.3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Nelle presenti norme le strade sono classificate in conformità al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni e regolamenti di applicazione. La classificazione e la definizione sintetica sono le seguenti:

- A) AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, priva di intersezioni a raso e di accessi privati (non esiste questo tipo di strada nel Comune di San Giorgio di Lomellina)
- B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso (non esiste questo tipo di strada nel Comune di San Giorgio di Lomellina)
- C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine (vi corrispondono la ex Strada statale 211 e le Strade Provinciali)
- D) STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni a raso semaforizzate (non esiste questo tipo di strada nel Comune di San Giorgio di Lomellina)
- E) STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiede (vi corrispondono molte strade nel Comune di San Giorgio di Lomellina)
- F) STRADA LOCALE: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata con facente parte degli altri tipi di strade (vi corrispondono la maggior parte delle strade nel comune di San Giorgio di Lomellina)

#### ART.3.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRADE

L'ampiezza minima della sezione stradale è quella risultante dalle tavole grafiche del Piano di Governo del Territorio. Le strade del tipo F) non previste dalle tavole grafiche, in quanto da realizzare nell'ambito di un piano urbanistico esecutivo, dovranno avere dimensione minima di m.9,00 da recinzione a recinzione. Dovranno essere dotate di marciapiede di m.1,50 almeno su uno dei lati. Le dimensioni minime escludono la formazione di spazi di sosta laterale, che pertanto, se previsti, comporteranno l'aumento minimo di m.2,00 di larghezza per ciascun lato destinato a parcheggio.

Potranno essere realizzate piste ciclabili ai margini delle strade o lungo tracciati propri. Esse dovranno avere larghezza minima di m.2,50 ed essere adeguatamente protette dal traffico veicolare, se adiacente, mediante cordoli, parapetti, siepi naturali, ecc.

#### ART.3.5 ACCESSI ED INTERSEZIONI

Gli accessi e le intersezioni sulle strade di qualsiasi classe, saranno ammessi solo se specificamente individuati dalle tavole grafiche di P.G.T., ad eccezione delle eventuali strade di arroccamento. Tutti gli

interventi dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall'ente di competenza proprietario della strada. Le intersezioni tra le strade eventualmente difformi dovranno gradualmente adeguarsi a quanto previsto dalle presenti norme. Le tavole di azionamento del P.G.T. indicano, in linea di massima, le intersezioni previste.

#### **ART.3.6 LIMITE DI ARRETRAMENTO STRADALE**

Il limite di arretramento stradale è stato indicato nelle tavole in scala 1:5000 e 1:2000 per le situazioni specifiche. In tali situazioni l'edificazione dei lotti limitrofi potrà avvenire a non meno di metri 10,00 dal ciglio stradale, laddove indicato, dalla linea di arretramento stradale.

#### **ART.4 FASCIA DI RISPETTO STRADALE**

Si tratta di zona urbanistica destinata alla protezione della rete viabilistica principale, esistente e di progetto, definita ai sensi dell'articolo 26 delle legge urbanistica regionale 15.04.1968 n.51, dagli articoli 16,17 e 18 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e dall'articolo 26 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni. Esse sono indicate graficamente nelle tavole di azionamento del Piano di Governo del Territorio. Le fasce di rispetto sono inedificabili e non hanno capacità volumetrico o di superficie lorda di pavimento e, quindi, non concorrono alla determinazione della edificabilità delle zone contermini. Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona di cui al presente articolo, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria MS, restauro RR, risanamento conservativo RC e ristrutturazione RT. In questa zona sono ammessi i seguenti interventi, se realizzati direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o, comunque, con il suo parere favorevole:

- la realizzazione di nuove strade e svincoli e l'ampliamento di quelle esistenti
- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc)
- la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli
- la realizzazione di stazioni di servizio e di rifornimento di carburante
- opere per il contenimento idrico, acustico, e dell'inquinamento atmosferico
- recinzioni

Sono inoltre fatte salve, indipendentemente dall'individuazione grafica sulle tavole di azionamento del P.G.T. tutte le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Valgono in particolare le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in merito alle distanze dal confine stradale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade e per la costruzione e la ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura lateralmente alle strade.

#### **ART.5 FASCIA DI RISPETTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE – 100 m -**

Allo scopo di garantire la salute dei cittadini ed in conformità alle norme vigenti in materia ambientale, viene richiamato quanto prescritto al punto 1.2, allegato 4, della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, del febbraio 1977, in merito alla edificabilità in prossimità dell'impianto di depurazione esistente. Le presenti norme prescrivono, in conformità alle richiamate disposizioni di legge, una fascia di rispetto dell'impianto di depurazione della rete fognaria della larghezza di m.100,00 su ogni lato. Detta prescrizione ha valore tassativo. In questa zona sono vietati sia la costruzioni di nuovi edifici chela ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, nei quali sono ammessi solo interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo.

#### **ART.6 ZONA CIMIETRIALE E RELATIVA ZONA DI RISPETTO – 200 m -**

Si tratta della zona destinata alle attrezzature cimiteriali e della relativa fascia di rispetto definita dall'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni. La fascia di rispetto è individuata dal P.G.T. corrisponde alla fascia di rispetto ridotta approvata dall'ASL. In questa zona è vietata ogni nuova costruzione, nonché la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti, nei quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Saranno ammesse piccole costruzioni in concessione comunale su area pubblica o privata, per attività connesse al cimitero, quali edicole per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

## **ART.7 ZONA A VERDE PRIVATO**

Si tratta di zona omogenea E, ai sensi del D.M. 02.04.1968 n.1444. Essa ha lo scopo di conservare le ville di recente costruzione di importanza architettonica ed ambientale, le aree verdi aventi notevole importanza urbanistica, sia ambientale sia di salvaguardia, nonché le aree libere prive di particolare pregio nelle quali si ritiene utili evitare nuovo carico volumetrico.

La zona è pertanto suddivisa in due sottozone:

- Zona a verde privato normale
- Zona a verde privato speciale.

### **ART.7.1 ZONA A VERDE PRIVATO NORMALE (di salvaguardia pertinenziale)**

Essa si riferisce alle aree di pertinenza di edifici preesistenti, in genere di tipo unifamiliare, ed ha lo scopo di confermarle inedificate per alleggerire il peso insediativo dei quartieri interessati, con la sola eccezione degli accessori e delle pertinenze che potranno essere realizzate nella misura massima di  $1 \text{ m}^2/10 \text{ m}^3$  di volume dell'edificio principale, con altezza massima di m.2,80 al colmo della copertura.

In esse è consentita la realizzazione di cortili, giardini privati, attrezzature sportive all'aperto di tipo pertinenziale.

### **ART.7.2 ZONA A VERDE PRIVATO SPECIALE (di salvaguardia ville e giardini)**

Essa si riferisce ai giardini privati di pregio meritevoli che si intende salvaguardare, nonché ad aree intercluse tra zone omogenee residenziali che hanno valenza di spazi connettivi tra le stesse. In essa sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

## **ART.8 ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**

Si tratta di aree espressamente destinate alle attrezzature tecnologiche, quali impianto di depurazione, piattaforme e attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pozzi ed impianti della rete dell'acquedotto, centrali telefoniche, impianti per la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, rimesse di autoveicoli pubblici ecc. Le destinazioni specifiche individuate dalle tavole di azionamento, hanno valore di massima.

### **ART.8.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Le previsioni di zona si attuano mediante intervento edilizio diretto, tranne per i casi in cui le tavole di azionamento del Piano di Governo del Territorio prescrivano l'obbligo del piano attuativo.

### **ART.8.2 PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED INDICI DI ZONA**

Uf =  $1,00 \text{ m}^2/\text{m}^2$

Rc = 50%

H = m.10,00

Ds = m.5,00

Df = m.10,00

Ds = m.5,00

### **ART.8.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Nelle zone in oggetto, oltre alle attrezzature specificatamente previste, sono consentiti i servizi accessori strettamente attinenti e l'eventuale residenza per il personale di custodia. Per gli edifici esistenti in queste zone al momento dell'adozione del Piano di Governo del Territorio, in contrasto con la destinazione di cui sopra, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ogni caso, le aree scoperte devono essere adeguatamente piantumate, mediante la collocazione anche sui margini delle aree stesse, di essenze vegetali tipiche dei luoghi.

## **ART.9 NORME PARTICOLARI CONCERNENTI LE LINEE E GLI IMPIANTI ELETTRICI**

La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 9 lettera f) della legge 28.01.1977 n.10. Le opere edilizie relative a cabine di trasformazione elettrica non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita. In tutte le zone è consentita la costruzione a confine delle cabine di trasformazione, anche se la loro altezza supera i limiti di cui all'articolo 10.2 delle presenti norme. Le cabine possono inoltre essere costruite entro le fasce di rispetto stradale. La costruzione di nuove linee elettriche e relative opere accessorie, e la modifica di quelle esistenti, sono disciplinate dalle leggi vigenti ed in particolare dal T.U. 11.12.1933 n.1775 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 16.06.1979 n.33 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Per quanto attiene agli elettrodotti ad alta tensione (380, 220, 130 KW), non verranno rilasciate concessioni ad edificare sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto che contrastino con le norme e le leggi vigenti in materia di elettrodotti.

## **ART.10 NORME PARTICOLARI PER LE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E LE STAZIONI DI SERVIZIO**

Le norme del presente articolo riguardano gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi depositi, le pensiline e le piccole costruzioni di servizio di vendita di accessori e la prima assistenza agli autoveicoli. Tali attrezzature sono ammesse nelle zone omogenee residenziali B e C, nelle zone industriali D e, a titolo precario ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 51/1975 nelle fasce di rispetto stradale. In ogni caso esse devono essere poste all'esterno della sede stradale. Le attrezzature aventi accesso dalle strade di tipo in comprensoriale e locale primario dal Piano di Governo del Territorio, devono avere accessi attrezzati e canalizzati.

### **ART.10.1 STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Le previsioni di zona si attuano mediante intervento edilizio diretto, tranne che nelle zone in cui vi è obbligo dello strumento urbanistico attuativo.

### **ART.10.2 PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED INDICI DI ZONA**

Lm = 300 m<sup>2</sup>

Rc = 10% (escluse le pensiline)

Ogni struttura ed apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m.5,50 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, da ciglio stradale.

### **ART.10.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

I distributori di GPL sono ammessi esclusivamente nelle zone di rispetto stradale esterne al perimetro del centro edificato e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12.01.1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

I depositi di oli minerali per il riscaldamento e le necessità connesse alle attività produttive, sono ammessi in tutte le zone, solo in quanto accessori agli insediamenti esistenti o ammessi. I depositi di oli minerali ad uso commerciale sono ammessi esclusivamente nelle zone omogenee D industriali e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

## **ART.11 NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA: FASCIA A RIDOSSO DEGLI AGGLOMERATI URBANIZZATI**

In tutte le zone utilizzate per scopi agricoli a ridosso degli agglomerati urbanizzati saranno da favorire le colture arboree e, comunque, le pratiche agricole a minore impatto ambientale; in particolare, attraverso la riduzione dell'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Si favorirà il ricorso agli aiuti comunitari finalizzati all'esercizio dell'agricoltura biologica, alla riduzione dell'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e quelle per la cura dello spazio e del paesaggio agricolo.

Sono comunque vietati, ai sensi delle vigenti prescrizioni legislative, tutti gli interventi che comportino l'utilizzo di sostanze chimiche e che non risultino compatibili con le caratteristiche delle zone limitrofe.